

Pieve di Soligo, 20.02.2017

Circolare n. 2

## OGGETTO: ULTIME NOVITA' E CHIARIMENTI

Con la presente circolare si forniscono gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia Entrate in merito alle ultime novità fiscali, ed altre informazioni utili.

### DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE (D.L. 244/2016)

- a) Vengono ridotte (ma solo per l'anno 2017) a due invii semestrali, le spedizioni telematiche del "nuovo" spesometro (invio dei dati delle fatture). **Le nuove scadenze sono fissate al 18 settembre 2017 (per i dati relativi al primo semestre) ed al 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.**  
Restano invece immutate le scadenze trimestrali per l'invio dei dati delle liquidazioni iva, ovvero:
- 31 maggio 2017 per il primo trimestre
  - 18 settembre 2017 per il secondo trimestre
  - 30 novembre per il terzo trimestre
  - 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre
- b) Viene abolita la comunicazione dei beni assegnati ai soci da parte delle società e dei finanziamenti soci.
- c) **Viene ripristinato l'obbligo di invio dei modelli Intrastat acquisti "beni e servizi"** (che era stato eliminato con D.L. 193/2016), a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2, ovvero che rientrano in tale periodicità nel 2017 per aver superato la soglia nell'ultimo trimestre del 2016 o nel gennaio 2017, in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 (*comunicato stampa congiunto Ag. Entrate, Dogane, Istat del 17.02.2017*).

### CHIARIMENTI DA TELEFISCO (E ALTRE FONTI) SU RECENTI PROVVEDIMENTI DI LEGGE

#### CONTABILITA' PER CASSA DELLE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA:

- Viene confermato che le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza;
- Viene precisato che i canoni di leasing (ad esempio prima rata di maxi canone) e le spese per prestazioni di lavoro vanno dedotti per competenza;
- Viene precisato che, se un componente di reddito (costo o ricavo) è stato imputato correttamente per competenza nell'esercizio 2016, ma viene pagato/incassato nel 2017, esso concorre al reddito nell'esercizio 2016.

#### "NUOVO SPESOMETRO" PER L'INVIO DEI DATI DELLE FATTURE

- Vanno comunicate solo le operazioni documentate mediante fattura (anche se ricevute da soggetti "minimi" o "forfettari"); **non vanno** quindi comunicati i dati di scontrini, ricevute fiscali, carte carburanti;
- **Vanno comunicati i dati singolarmente di tutte le fatture emesse e ricevute, indipendentemente dall'importo; non è più possibile quindi (come si faceva nel "vecchio" spesometro), inviare i dati di un documento riepilogativo per un gruppo di fatture di importo ridotto; lo stesso trattamento dovrà essere attuato per le fatture che si annotavano nel registro dei corrispettivi (circ. 1/2017);**
- Anche i soggetti forfettari (da commi 54-89, L. 190/2014) e minimi, sono esenti dall'invio del "nuovo" spesometro (circ. 1/2017);
- I dati relativi alle fatture di acquisto in reverse charge (integrate con aliquota e importo dell'iva e registrate sia nel registro acquisti che in quello vendite) vanno comunicati una sola volta nella sezione "documenti ricevuti" (circ. 1/2017);

- Gli agricoltori che operano in zone **non** montane (quelli “montani” sono per legge esclusi dallo spesometro) sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle autofatture emesse dai committenti (circ. 1/2017);
- I soggetti che rientrano nel regime agevolativo della L. 398/91 invieranno solo i dati delle fatture emesse (circ. 1/2017).

#### IPERAMMORTAMENTO

Il cespite agevolabile con l’iperammortamento (ammortamento che si può effettuare sul 250% del costo del bene) deve essere interconnesso, ovvero deve:

- 1) scambiare informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- 2) essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

Ricordiamo che va prodotta una perizia da parte di un tecnico abilitato (se il bene ha un costo superiore a € 500.000), oppure una dichiarazione del legale rappresentante (se il bene ha costo inferiore a € 500.000), che attesti le caratteristiche tecniche del bene tali da farlo includere nell’agevolazione, e che il bene è interconnesso al sistema di gestione aziendale. La perizia/dichiarazione va fatta per ognuno dei beni singolarmente.

#### SPESOMETRO DATI 2016

Ricordiamo che resta sempre in vigore il “vecchio” spesometro per i dati da inviare relativi all’esercizio 2016; le scadenze sono il **10/04/2017** per i contribuenti con liquidazioni mensili ed il **20/04/2017** per i trimestrali. Restano immutate le regole già applicate negli anni scorsi.

Per gli anni 2017 e seguenti è stato invece introdotto il “nuovo” spesometro (vedi sopra), con differenti regole e tempistiche di invio.

#### NUOVO MODELLO PER LE DICHIARAZIONI D’INTENTO UTILIZZATE DAGLI ESPORTATORI ABITUALI

Ricordiamo che l’Agenzia Entrate con provvedimento in data 2/12/2016 ha introdotto un nuovo modello di dichiarazione d’intento, per gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. **Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le operazioni da effettuare a partire dall’01/03/2017.** Fino a quella data dovrà essere utilizzato il modello attualmente in vigore.

Il nuovo modello si differenzia da quello attuale per la soppressione dei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da...a...”. Pertanto, l’esportatore abituale, nella compilazione del nuovo modello, potrà scegliere solo tra le **due opzioni** rimanenti, ovvero:

- il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
- il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato; in tal caso si consiglia di inserire l’importo del plafond disponibile (il plafond è la sommatoria delle operazioni internazionali non imponibili effettuate nell’anno precedente e che deve essere almeno pari al 10% del volume d’affari complessivo dell’azienda).

L’Agenzia informa, con risoluzione 120/2016, che il modello attuale, se utilizzato dal 01/01 al 28/02/2017, resta valido anche per tutto il 2017, **ma solo se non sono stati compilati i campi 3 e 4 soppressi con il nuovo modello**; in caso contrario, andrà compilata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello. Si consiglia inoltre, quando si invierà il nuovo modello, di informare il fornitore che viene revocata la dichiarazione precedente a far data dal ricevimento della nuova. Si avvertono gli operatori che va posta attenzione:

- alla verifica dell’importo complessivamente fatturato da ognuno dei fornitori che riceve la dichiarazione, importo che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento al campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”.
- alla verifica dell’importo complessivamente fatturato da tutti i fornitori rispetto al proprio plafond disponibile.

Ricordiamo infine che:

- sarà possibile, a breve, scaricare il software di compilazione dal sito dell’Agenzia Entrate nel percorso: software di compilazione/modelli di dichiarazione/operazioni intracomunitarie/dichiarazioni di Intento (nuova disciplina)
- è sempre necessario da parte dell’esportatore, una volta inviata la dichiarazione in via telematica all’Agenzia, spedire la ricevuta con il protocollo al fornitore: quest’ultimo infatti dovrà verificare sul sito la veridicità dell’invio della dichiarazione effettuato dall’esportatore; solo successivamente il fornitore potrà fatturare in esenzione.

## ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La disciplina introdotta con il Decreto Legge n.193/2016, convertita in Legge 255/2016, nota come “rottamazione delle cartelle”, prevede la definizione agevolata delle somme affidate ad Equitalia dall’01.01.2000 al 31.12.2016 (vale quindi la data in cui il ruolo è stato consegnato ad Equitalia) e per le quali la stessa ha notificato una cartella esattoriale. Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.

Se ci sono rateazioni in corso, è necessario aver pagato le rate dall’01.10.2016 al 31.12.2016 (anche se pagate successivamente alla scadenza, ma con interessi di mora e comunque entro il 31.03.2017). Sono quindi “rottamabili”, ad esempio, le sanzioni e gli interessi su imposte e tributi, iva (tranne quella all’importazione), contributi Inps ed Inail, tributi e tasse locali (se riscossi da Equitalia; se non riscossi da Equitalia serve la delibera dell’Ente), sanzioni da codice della strada (non si pagano gli interessi).

L’adesione a tale istituto, che dovrà avvenire tramite la presentazione dell’istanza in modalità cartacea presso Equitalia oppure via pec/email all’Ente della Riscossione, **entro il 31 marzo 2017**, comporterà il solo pagamento delle somme dovute, escludendo quindi (di norma) sanzioni ed interessi di mora, oltre al blocco delle procedure esecutive in corso.

La definizione agevolata comporterà la rinuncia all’eventuale contenzioso in corso in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

L’ammontare complessivo delle somme dovute dovrà essere corrisposto o in unica soluzione entro luglio 2017, oppure in massimo cinque rate da versare entro settembre 2018 (le prime tre sono pari rispettivamente al 24%, al 23% e al 23% del totale, da versare nei mesi di luglio/settembre/novembre 2017, mentre le ultime due sono ciascuna pari al 15% del debito complessivo e da versare ad aprile e settembre 2018), con interessi al 4,5% annuo sulla rate successive alla prima.

Equitalia comunicherà entro il 31/05/2017 l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento. Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

**Il mancato pagamento, ovvero insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata, farà decadere l’agevolazione e pertanto saranno dovute tutte le somme presenti nella cartella originale, al netto di eventuali rate già pagate.**

Lo studio si rende disponibile ad esaminare la pratica e presentare l’istanza di adesione.

## NOVITA’ RICLASSIFICAZIONE BILANCI 2016 DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI (D.LGS. 139/2015)

### PRINCIPI CONTABILI AGGIORNATI

Si segnala che i bilanci dell’esercizio 2016 delle società di capitali (srl e spa) saranno soggetti a nuove regole di riclassificazione (con conseguente applicazione di principi contabili aggiornati) e schemi xbrl di bilancio, ai fini del deposito del bilancio al Registro Imprese. In particolare le novità riguardano i seguenti aspetti:

- i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili fra le immobilizzazioni immateriali e quindi non sono più ammortizzabili; è possibile però riclassificarli in altre voci, se ciò è coerente con la tipologia di costi;
- si prevede l’obbligo, per le società che presentano il bilancio in forma ordinaria:
  - di contabilizzare i titoli ammortizzati, i crediti ed i debiti finanziari (ma solo se con scadenza superiore a 12 mesi) con il criterio del “costo ammortizzato”, che tiene conto sia dei costi di transazione del finanziamento sia del valore di attualizzazione del capitale;
  - di inserire in nota integrativa la proposta di destinazione dell’utile di esercizio o di copertura delle perdite;
  - di depositare, oltre a bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, **anche il rendiconto finanziario** (è un prospetto che presenta le cause di variazione delle disponibilità liquide avvenute in un esercizio, nelle tre aree: reddituale, di finanziamento e di investimento);
- non sono più presenti i conti d’ordine in calce al bilancio;
- viene eliminata la sezione dei costi e proventi straordinari (voci E20/E21 di conto economico), che andranno riclassificati in altre voci (es. A5 o B14)
- sono previste specifiche voci per i derivati e per i conti relativi a società controllate dalla stessa controllante (società “consorelle”)
- sono introdotte alcune novità riguardanti la nota integrativa delle società che compilano il bilancio abbreviato:
  - non vanno più indicati i dati relativi ai leasing

- vanno indicate le variazioni, nel corso dell'esercizio, relative alle movimentazioni delle immobilizzazioni
- non è più necessario indicare, per crediti e debiti, la ripartizione geografica
- si dovrà indicare il numero medio dei dipendenti (senza ripartizione per categoria)
- vanno inseriti i dati relativi ai compensi per amministratori e sindaci (e non più quelli relativi ai compensi del revisore)
- non è più necessario indicare i dati relativi ai finanziamenti soci
- si dovranno inserire i dati relativi ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- è stata introdotta una nuova categoria di "micro" imprese, le quali potranno limitarsi a depositare il bilancio e non più la nota integrativa; tale categoria viene identificata con la società che per due esercizi consecutivi non ha superato due fra i seguenti tre parametri:
  - attivo pari a € 175.000
  - vendite e prestazioni di servizi pari a € 350.000
  - dipendenti n. 5

Si segnala che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con comunicato del 16/01/2017, ha identificato nelle complessive variazioni predette, da attuare con il bilancio 2016, una causa sufficiente per poter giustificare il rinvio dell'approvazione del bilancio oltre il termine legale dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (con un massimo di 180 giorni), sempre se lo statuto prevede tale possibilità.

#### MEMORANDUM MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELEGHE F24

Tipologia di versamento	Soggetto	Modalità di presentazione del modello F24
Modello F24 a zero (con compensazioni)	Soggetto titolare di partita Iva Soggetto non titolare di partita Iva	Servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel)
Modello F24 con compensazioni e saldo diverso da zero	Soggetto titolare di partita Iva Soggetto non titolare di partita Iva	Servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel) oppure mediante <i>home banking</i>
Modello F24 senza compensazioni	Soggetti titolari di partita Iva	
Modelli F24 senza compensazioni e importo a debito di qualsiasi entità	Soggetti non titolari di partita Iva	Servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel) oppure mediante <i>home banking oppure cartaceo</i>

Ricordiamo che l'utilizzo in compensazione del credito iva (infrannuale o annuale) per un importo superiore a € 5.000 (anche sommando più di un F24 nel corso dell'anno), può essere effettuato presentando la delega F24 **solo** utilizzando i canali telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline).

#### SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA ENTRATE

Ricordiamo che è possibile fare richiesta (preferibilmente in via telematica) per l'iscrizione ad uno dei due canali telematici dell'Agenzia Entrate ("Fisconline" per le persone fisiche ed i contribuenti di piccole dimensioni; "Entratel" per i contribuenti maggiori) che consente l'accesso a vari servizi tra cui il cassetto fiscale dove si possono trovare le quietanze degli F24 pagati e numerosi altri documenti od informazioni fiscali relativi al contribuente. I canali inoltre permettono di inviare dichiarazioni, domande, versamenti e scaricare le ricevute dei documenti inviati, nonché l'accesso a siti come Equitalia/INPS/INAIL, utilizzando le stesse credenziali. Se il contribuente è una società, è necessario che il rappresentante legale si iscriva personalmente a Fisconline e successivamente chieda l'iscrizione della società ad uno dei due canali.

#### SITO CONDIVISIONE FILE – SERVIZIO OFFERTO AI CLIENTI

Lo studio fornisce ai propri clienti un servizio di condivisione dei file (relativi a dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap, F24, ecc.) raggiungibile dal sito [www.studioconsulenza.com](http://www.studioconsulenza.com), previa fornitura delle credenziali personali.

Cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA